

Allegato 1: ESTRATTO DELL'ACCORDO DI CONTITOLARITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI REGOLARE SVOLGIMENTO DEL CONCORSO A PREMI “Con Danone e Unilever, la spesa ti premia – PROMOC” E ASSISTENZA CLIENTI

Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l., con sede legale in Roma, via Paolo di Dono n. 3/A (di seguito “Unilever”), e **Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit**, con sede legale in Milano, via Farini n. 41 (di seguito “Danone Nutricia”), (congiuntamente le “**Parti**”).

Le Parti, appartenenti a gruppi societari differenti, operano nel settore della distribuzione di beni di consumo. Le Parti garantiscono reciprocamente di conoscere ed applicare, nell’ambito delle rispettive attività, tutte le norme attualmente vigenti in materia di protezione dei dati personali rilevanti nell’ambito delle proprie attività.

- Le Parti hanno promosso congiuntamente il concorso a premi “*Con Danone e Unilever, la spesa ti premia - PROMOC*”, consistente nell’attribuzione, ai clienti della catena di supermercati Conad che effettuino un acquisto di prodotti promozionali delle Parti (almeno due prodotti promozionati della tabella A e due prodotti promozionali della tabella B riportate nel Regolamento al concorso) , della possibilità di vincere una Gift Card dal valore di 150 (centocinquanta) Euro da spendere presso i supermercati Conad (ad esclusione dell’insegna Margherita) che aderiscono al concorso (di seguito, il “**Concorso**”);
- Il Concorso prevede che i consumatori, per partecipare allo stesso, si registrino sul sito web laspesatipremia.it/promoc, caricando una fotografia o scansione del documento d’acquisto, ed inserendo i seguenti dati personali: nome, cognome, data di nascita, e-mail, cellulare, indirizzo e che, in seguito a tale operazione, ricevano l’esito della giocata. L’utente, in caso di vittoria, deve inviare tramite posta, entro 7 giorni dalla comunicazione della vittoria stessa, la copia del proprio documento di identità fronte e retro in corso di validità e il documento d’acquisto giocato risultato vincente, in originale, al seguente indirizzo: Concorso “Con Danone e Unilever, la spesa ti premia – PROMOC” c/o ICTLabs - Strada dei Confini n. 60 - 05100 Terni. L’utente, successivamente alla convalida della vittoria, riceverà la Gift Card.

Le Parti hanno previsto anche un servizio di assistenza ai partecipanti al Concorso, attraverso un numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica dedicati.

I dati forniti dagli utenti saranno trattati per le sole ed uniche finalità di consentire la partecipazione al Concorso e fornire la richiesta assistenza.

Le finalità sono perseguite dalle Parti congiuntamente.

Articolo 1: PREMESSE ED ALLEGATI

[OMISSIS]

ARTICOLO 2: OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

Le operazioni dei trattamenti oggetto del presente Accordo di Contitolarità perseguono le seguenti finalità: regolare svolgimento del concorso a premi “Con Danone e Unilever, la spesa ti premia - PROMOC” e assistenza clienti.

Articolo 3: OGGETTO

Con la stipula del presente Accordo di contitolarità (art. 26 del Regolamento) le Parti, con riguardo alle attività di trattamento descritte al precedente articolo 2, determinano quanto segue:

- a) [OMISSIS]

b) [OMISSIS]

c) Informazioni da fornire agli interessati ex art. 13 del Regolamento.

Le Parti, di comune accordo, predisporranno le informative privacy da rendere agli interessati in fase di registrazione e di assistenza e la privacy policy e le forniranno alla società che si occuperà della gestione dei contenuti dei siti web e che procederà alla pubblicazione delle stesse. La redazione dei documenti summenzionati verrà effettuata in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dai provvedimenti dell'Autorità Garante in materia.

d) Istanze degli Interessati.

Le Parti hanno creato l'indirizzo e-mail dedicato segreteriapromoc@laspesatipremia.it e attivato il numero di telefono 0691810466 ai quali gli interessati potranno rivolgersi per trasmettere le loro istanze. Le Parti, di comune accordo, pur avendo tutte accesso alla casella di posta elettronica sopra indicata, concordano che Unilever si occuperà della gestione delle richieste che perverranno da parte degli interessati ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento e riguardanti i trattamenti oggetto del presente Accordo e dell'evasione delle richieste degli interessati previa condivisione dell'impostazione con Danone Nutricia. In questi casi, Unilever si impegna ad accertare preventivamente l'identità degli interessati per verificare la legittimità della richiesta. In ogni caso, l'Interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascuna delle due Parti, le quali hanno l'obbligo di adempiere.

e) Tempi di conservazione dei dati personali trattati

Per quanto concerne i tempi di conservazione, le Parti determinano che:

- i dati personali trattati per la **finalità di regolare svolgimento del concorso a premi “Con Danone e Unilever, la spesa ti premia - PROMOC”** saranno conservati per un periodo a) di 10 anni decorrenti dalla data di chiusura del Concorso con il ministero competente, in relazione ai dati dei vincitori, b) di 1 anno, decorrenti dalla data di chiusura del Concorso con il ministero competente, in relazione ai dati dei partecipanti, al fine di adempiere agli obblighi di legge;
- i dati personali trattati per la **finalità di assistenza clienti** saranno conservati per il tempo necessario all'evasione della richiesta di informazioni o di assistenza e/o della segnalazione, nonché per l'ulteriore periodo necessario ad ottemperare ad obblighi normativi ed a garantire la tutela e difesa dei diritti delle Parti.

[OMISSIS]

f) Adozione di misure di sicurezza idonee ex articolo 32 del Regolamento.

Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto, in special modo, dei rischi che potrebbero derivare dal trattamento oggetto dell'Accordo quali, ad esempio, distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o difforme dalle finalità della raccolta dei dati medesimi.

[OMISSIS]

g) Notifica tempestiva di eventuali violazioni di dati personali.

Fatta salva la reciproca collaborazione, ciascuna Parte provvede autonomamente alla notifica all'Autorità di controllo e all'interessato, nei casi in cui tali adempimenti siano dovuti, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

h) [OMISSIS]

Articolo 4: RECESSO

[OMISSIS]

Articolo 5: DECORRENZA E DURATA

[OMISSIS]

Articolo 6: ESCLUSIONE DELLA VOLONTA' DI COSTITUIRE UN GRUPPO SOCIETARIO
[OMISSIONES]

Articolo 7: MODIFICHE ALL'ACCORDO
[OMISSIONES]

Roma, 23.10.2025